

Publicato il 11/06/2018

N. 03601/2018REG.PROV.COLL.
N. 04137/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4137 del 2014,
proposto da:

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Rossella Chieffi, con domicilio eletto
presso lo studio dell'avvocato Luca Volpe in Roma, viale di Villa Pamphili,
n. 44;

contro

Ferramenta Pugliese dei F.lli Bernardi s.n.c., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco
Cantobelli, con domicilio eletto presso lo studio s.r.l. Placidi in Roma, via
Barnaba Tortolini, n. 30;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI, Sezione I, n. 185/2014, resa tra
le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e l'appello incidentale di Ferramenta Pugliese dei F.lli Bernardi s.n.c.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2018 il Cons. Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Chieffi e Cantobelli;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

1. La Regione Puglia (nel prosieguo soltanto "*la Regione*") ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia- Bari, I, 6 febbraio 2014, n.185 che l'ha condannata al risarcimento del danno ingiusto ex artt. 30 Cod. proc. amm. e 2 *bis* l. 7 agosto 1990, n. 241, subito dalla società ricorrente in primo grado, Ferramenta Pugliese dei F.lli Bernardi s.n.c. (d'ora in avanti soltanto "*Ferramenta Pugliese*"), per il ritardo nel rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (in seguito AIA), ai sensi del d.lgs. n. 59 del 2005, ritenendone provati tutti gli elementi costitutivi sotto il profilo del ritardo, del danno e del nesso di causalità.

2. La Regione in punto di fatto ha premesso che nel 1997 la Provincia di Bari aveva approvato il progetto per la realizzazione di una discarica di II categoria B (sita in agro di Bisceglie, alla contrada Lamadattola), presentato dalla società Ferramenta Pugliese per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (in particolare il c.d. "car fluff"), consistenti per lo più in materiali ferrosi (oggetto di attività di trasformazione, recupero, e valorizzazione svolta dalla società): tale progetto prevedeva la suddivisione dell'impianto in tre lotti funzionali, due soli dei quali erano inizialmente allestiti.

Con determinazione del Servizio Rifiuti della stessa Provincia n. 55 del 27 aprile 2007 la predetta società era stata autorizzata ad avviare le operazioni di chiusura della discarica e ad allestire il terzo lotto, in conformità al

progetto presentato nel 2006, rispetto al quale l'autorizzazione all'attività di smaltimento, con durata stabilita in dodici mesi, era subordinata all'*“avvenuta presentazione degli atti di collaudo che dovranno certificare la conformità dei lavori di allestimento ai contenuti degli elaborati progettuali trasmessi con le note del 2.10.2006 e del 18.10.2006 citate in premessa, oltre che alla dimostrazione dell'adempimento di tutte le prescrizioni imposte”*.

In data 2 gennaio 2007, in coerenza con le previsioni del d.lgs. 59 del 2005, Ferramenta Pugliese presentava alla Regione Puglia istanza, successivamente integrata il 15.5.2007, per il rilascio dell'AIA al fine di adeguare il proprio impianto alla normativa sopravvenuta.

In data 27 novembre 2007 il Settore Ecologia della Regione convocava per il giorno 6.12.2007 apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art.5, comma, 10 del suddetto D.Lgs. 50 del 2005, e, con nota n. 3777 del 28.2.2008, richiedeva alla società Ferramenta Pugliese un'integrazione documentale in modo da acquisire i dati di cui all'art. 5, comma primo, lett. h), del citato decreto legislativo.

In data 7 ottobre 2008 la Regione e la Provincia eseguivano un sopralluogo congiunto per verificare lo stato di avanzamento dei lavori del terzo lotto della discarica, accertando in tale sede che le opere relative erano state eseguite soltanto in parte, con realizzazione soltanto del primo e di metà del secondo settore dei quattro previsti in progetto (come confermato da elaborato peritale depositato in giudizio il 24.10.2013).

Con nota prot. n. 1160 del 29.5.2008 il Servizio Rifiuti della Provincia richiedeva alla ditta interessata un cronoprogramma con l'indicazione dei tempi di realizzazione di ciascuna fase della costruzione del terzo lotto, la cui attuazione, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla D.D. 55 del 2007, doveva essere certificata mediante relazioni di collaudo da inviarsi all'Amministrazione richiedente *“al termine dell'allestimento di ciascuna*

opera e comunque prima che sia dato inizio a qualsivoglia attività di smaltimento”.

Successivamente l'art. 5, comma 1 *bis*, della legge n. 13 del 2009 disponeva la proroga per le discariche già autorizzate del regime transitorio previsto dall'art. 17 del d.lgs. 36 del 2003 fino al 30 giugno 2009: sicché, alla scadenza di tale termine, detti impianti dovevano essere adeguati ai parametri indicati dal D.M. del 3 agosto del 2005.

La Regione, al fine di *“evitare pericolose soluzioni di continuità nello smaltimento di alcune tipologie di rifiuti con conseguenti rischi per l'ambiente, e per consentire alla Regione di definire le linee guida per la predisposizione della valutazione di rischio prevista dal comma 2 dell'art. 7 del citato decreto ministeriale”*, rilasciava l'autorizzazione provvisoria per le sottocategorie di discariche di rifiuti non pericolosi alle imprese che avevano presentato la relativa istanza entro il termine di scadenza per l'applicabilità del suddetto regime transitorio, ovvero entro il 30 giugno 2009: a tale circostanza conseguiva la possibilità per le imprese di derogare ai parametri indicati nel decreto, ed in particolare a quello relativo al carbonio organico sciolto (DOC) per la durata di sei mesi, ovvero con scadenza nella prima decade di gennaio 2010, successivamente prorogata con delibera n. 23 del 2010, nella quale si rilevava che il rilascio delle autorizzazioni alle sottocategorie di discariche aveva dato luogo ad una serie di incertezze, stante l'assenza di indicazioni specifiche per procedere alla valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito di cui all'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale.

Ferramenta Pugliese presentava la richiesta di autorizzazione provvisoria all'esercizio in deroga ai parametri fissati dal decreto ministeriale soltanto in data 23 luglio 2009 e l'Amministrazione non rilasciava l'autorizzazione, stante la tardività della richiesta.

In data 19.11.2009 la Regione convocava una seconda conferenza di servizi nell'ambito del procedimento relativo al rilascio dell'AIA.

In data 18 novembre 2009, la società appellata trasmetteva alcune precisazioni relative alla valutazione di rischio allegata alla domanda e in data 1.12.2009 produceva ulteriore documentazione, tra cui la planimetria catastale del terzo lotto e il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto. In data 3 maggio 2010 si svolgeva un'ulteriore conferenza di servizi al fine di verificare la necessità di assoggettamento dell'impianto alla procedura di VIA e, acquisito il parere favorevole della Provincia al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale senza previa necessità di VIA, la Regione, con determinazione dirigenziale n. 152 del 6 maggio 2010, rilasciava tale autorizzazione alle condizioni e prescrizioni indicate nel provvedimento.

Nelle more, con ricorso al T.A.R. della Puglia Ferramenta Pugliese (già insorta avverso il silenzio serbato dalla Regione sull'istanza di AIA con ricorso poi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a seguito del rilascio del provvedimento stesso) chiedeva la condanna della Regione, ai sensi degli artt. 30 cod. proc. amm. e 2 *bis* della l. n. 241 del 1990, al risarcimento del danno ingiusto derivante dal ritardo nell'adozione del provvedimento.

3. Con la sentenza segnata in epigrafe, il T.a.r. adito ha accolto la domanda ed ha condannato la Regione al risarcimento del danno derivante dal ritardo nell'adozione del provvedimento, a causa del quale si era reso necessario il conferimento dei rifiuti in un'altra discarica, ritenendo violato il termine, fissato per la definizione del procedimento di AIA, di giorni 150 dalla data dell'istanza (23 luglio 2009) e individuando, pertanto, l'arco temporale per la quantificazione della domanda risarcitoria dal 20.12.2009 al 6.5.2010.

4. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Regione, lamentandone l'erroneità e l'ingiustizia per travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità, nonché per difetto di motivazione e di istruttoria.

Ha resistito al gravame Ferramenta Pugliese, deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza e spiegando appello incidentale, con cui

ha censurato la sentenza nella parte in cui ha accolto soltanto parzialmente la domanda risarcitoria, escludendo la sussistenza di un danno risarcibile sin dal settembre 2009 e limitando al segmento temporale più circoscritto (20 dicembre 2009-6 maggio 2010) la durata del ritardo colpevole nel rilascio dell'autorizzazione, nonché nella parte della motivazione in cui aveva ritenuto equo considerare dovuta in favore della ditta ricorrente *“non già l'intera differenza dei costi di smaltimento di euro 9,50 (conferimento in discarica Vergine) e euro 31,50 (conferimento presso il proprio impianto di Bisceglie), bensì il 50% della differenza di cui sopra, ovvero 29,5 euro a tonnellata”*.

Abbinata al merito la domanda cautelare, all'udienza pubblica del 15 febbraio 2018, udita la discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con un unico e articolato motivo di appello la Regione deduce l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza di primo grado, recante la sua condanna al risarcimento del danno asseritamente subito dalla ditta ricorrente a causa del ritardo nel rilascio dell'AIA e per i maggiori costi sostenuti per il conferimento in un'altra discarica, evidenziando che tale pregiudizio economico non sarebbe dipeso da sua colpa e negligenza, come erroneamente ritenuto dal T.a.r., bensì da una serie di altri elementi, tra cui anche la condotta colpevole dell'impresa.

A tale riguardo la Regione ha infatti dedotto:

- a) il 30 giugno 2009 scadeva il termine per l'applicabilità del regime transitorio e la ditta odierna appellata non aveva formulato tempestivamente istanza entro tale termine per l'autorizzazione provvisoria in deroga ai parametri del decreto ministeriale, provvedendo a ciò solo il 23 luglio 2009;
- b) era necessario avviare il procedimento per il rilascio dell'AIA e coinvolgere la Provincia BAT, nel frattempo istituita, la quale, come pure

riconosciuto dal primo giudice, aveva iniziato a svolgere le sue funzioni solo nei primi mesi del 2010 e non aveva preso parte in alcun modo al procedimento, di talché era indispensabile l'acquisizione delle determinazioni delle *“amministrazioni competenti in materia ambientale”*, ai sensi dell'art. 5, comma 10, del d.lgs. 59 del 2005, non potendo ritenersi viceversa sufficiente e idonea a tal scopo la valutazione già espressa dalla Provincia di Bari, la quale, nella fattispecie in esame, si era limitata ad emettere l'autorizzazione prevista dal d.lgs. n. 36 del 2003 per la costruzione e l'esercizio delle discariche e trattandosi, quindi, di impianto mai sottoposto ad una procedura di V.I.A. o di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

c) il ritardo nel rilascio nel provvedimento non era imputabile a *“grave colpa sotto il profilo della negligenza”* da parte della Regione, ma era piuttosto dipeso dall'incompletezza dell'istruttoria e dalla necessità di richiedere integrazioni documentali non certamente superflue o immotivate, bensì *“al fine di valutare l'applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive”*, nel rispetto della normativa vigente e come prescritto dall'art. 5 del d.lgs. 59 del 2005 anche con riferimento alla modifica sostanziale e all'adeguamento di impianti già esistenti, determinando, peraltro, le suddette richieste di integrazioni documentali da parte dall'Autorità procedente la sospensione del termine di cui all'art. 5, comma 12, del d.lgs. 59 del 2005 per la conclusione del procedimento, nonché di quello previsto per la conclusione dei lavori della conferenza dei servizi di cui al comma 10 della stessa disposizione (con conseguente sospensione del termine fino al 1.12.2009, data in cui tale documentazione perveniva all'Amministrazione);

d) il *dies a quo* per computare il termine di 150 giorni per la conclusione del procedimento di rilascio dell'AIA, ai sensi dell'art. 5, comma 12, del d.lgs. n. 59 del 2005, non poteva decorrere dal 23 luglio 2009, data in cui era stata presentata un'istanza contenente una domanda affatto diversa

perché volta ad ottenere non già l'A.I.A. bensì un'autorizzazione provvisoria in deroga;

e) la necessità di conferimento altrove era dipeso dal mancato completamento del terzo lotto e da una parziale esecuzione dei lavori relativi, come emerso dal sopralluogo congiunto del 7 ottobre 2008: situazione che, certamente, non poteva essere addebitata all'Amministrazione, ma era piuttosto imputabile alla stessa ditta.

2. Come detto Ferramenta Pugliese ha proposto appello incidentale censurando la sentenza nelle parti della motivazione in cui ha limitato il segmento temporale rilevante ai fini del ritardo ingiustificato e della quantificazione del risarcimento dovuto e ha, altresì, dimezzato l'entità del risarcimento del 50% per la mancata esecuzione dei lavori.

3. Ad avviso della Sezione la sentenza non merita le critiche che le sono state appuntate con l'appello principale e con quello incidentale.

3.1. Essa infatti riconosce correttamente il risarcimento del danno soltanto dal 20 dicembre 2009 (data in cui si sono verificate le condizioni per il rilascio dell'AIA, ovvero la conclusione dell'istruttoria e la completezza della documentazione all'uopo necessaria, con produzione da parte della società interessata, nell'ambito della seconda conferenza di servizi del 19.11.2009, della planimetria catastale dell'impianto, della certificazione ISO e del piano di monitoraggio e di controllo delle emissioni e acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica da parte del Comune di Bisceglie) sino al 6 maggio 2010, allorquando l'Amministrazione ha adottato il provvedimento finale autorizzatorio, potendo a ragione ritenersi, solo per questo segmento temporale, che il comportamento dell'Amministrazione sia stato connotato da colpevole ritardo.

In effetti, non può addebitarsi all'Amministrazione l'omessa adozione del provvedimento di autorizzazione provvisoria in deroga, né l'addotta disparità di trattamento rispetto alle altre ditte. Le ditte autorizzate avevano infatti tutte formulato domanda tempestivamente entro il 30 giugno 2009,

così che non sussisteva alcuna identità di situazioni rispetto alla quale potesse venire in rilievo l'adozione ingiustificata e arbitraria di provvedimenti dal differente contenuto. I danni richiesti non possono essere pertanto riconosciuti dal settembre 2009, epoca in cui la richiesta autorizzazione provvisoria in deroga ai parametri di ammissibilità indicati dal decreto poteva essere rilasciata, come sostenuto dall'appellante incidentale.

3.2. Tuttavia non può condividersi neppure l'assunto della Regione secondo cui avrebbe errato il primo giudice nell'individuazione del *dies a quo* per il computo del termine di conclusione del procedimento per il rilascio ai sensi dell'art. 5, comma 12, del d.lgs. 59 del 2005: secondo tale prospettazione, non avrebbe potuto, infatti, prendersi in considerazione la data del 23 luglio 2009, in cui la ditta aveva formulato l'istanza di autorizzazione provvisoria in deroga, per la durata di sei mesi, ai parametri di ammissibilità ministeriali, dunque dal contenuto autonomo e distinto rispetto quella volta ad ottenere l'AIA. Tale tesi, pur suggestiva, non può essere valorizzabile per pervenire a conclusioni differenti da quelle della sentenza impugnata ove si ponga mente al fatto che l'istanza di AIA era stata diligentemente avanzata da Ferramenta Pugliese per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia il 2 gennaio 2007 (e al più, ove si voglia tener conto delle integrazioni effettuate, il 15.5.2007), in data, dunque, ben anteriore alla richiesta di autorizzazione provvisoria in deroga, tanto che la comunicazione di avvio del procedimento risale al 1 agosto 2007. Il significativo lasso temporale inutilmente decorso, sia pure per l'esigenza di disporre gli opportuni approfondimenti istruttori, avrebbe dovuto suggerire all'Amministrazione, vista anche la ritenuta impossibilità di accogliere l'istanza di autorizzazione provvisoria in deroga del 23 luglio 2009, di imprimere maggiore celerità al procedimento per il rilascio dell'AIA, una volta esaurita l'istruttoria e soddisfatte da parte della società tutte le integrazioni documentali richieste.

3.3. E' pertanto ragionevole e non illogica o arbitraria l'individuazione del 23 luglio 2009, data di presentazione dell'istanza dell'autorizzazione provvisoria, quale *dies a quo* per computare il termine di 150 giorni stabilito *ex lege* per la conclusione del procedimento di rilascio dell'AIA: tale domanda è stata infatti formulata nell'ambito dello stesso procedimento AIA, per ovviare alla cessazione del regime transitorio ed al fine di provvedere all'obbligatoria integrazione dell'originaria istanza, sicché non può ritenersi che si trattasse di richieste dai contenuti del tutto autonomi e differenti.

Al contrario dal 20 dicembre 2009, termine per la conclusione del procedimento per il rilascio dell'AIA, deve poi effettivamente ritenersi sussistente un ritardo ingiustificato, imputabile all'Amministrazione procedente, non ricorrendo plausibili circostanze e ragioni che avrebbero precluso l'adozione del provvedimento richiesto, per il quale erano stati rilasciati tutti i pareri (compresi quelli non necessari).

Non era, infatti, indispensabile un coinvolgimento della Provincia BAT (Barletta-Andria-Trani), né la sottoposizione a procedura di V.I.A., trattandosi di impianto esistente sin dal 1997 e già autorizzato (come chiarito dal Ministero nel parere del 18.3. 2010). A tale epoca, inoltre, era già intervenuto il parere favorevole dell'ARPA Puglia, emanato in data 11.12.2009 con riferimento al documento di valutazione del rischio presentato dalla ditta interessata, proprio a seguito delle intervenute integrazioni documentali da parte della società.

3.4. Dall'insieme di tali elementi, non erroneamente valutati dal primo giudice, emerge l'esistenza di un danno da condotta omissiva e da ritardo ascrivibile alla Regione, stante l'ingiustificata e irragionevole dilatazione dei termini per pervenire alla conclusione del procedimento, in palese contrasto con i principi di efficienza e speditezza (in tal senso Cons. Stato, V, 19 giugno 2012, n. 3562). Infatti, l'istruttoria era già stata compiutamente definita in data 16.12.2009, termine in cui si era

perfezionato, *per silentium*, l'ultimo parere di compatibilità paesaggistico richiesto al Comune di Bisceglie (parere peraltro non necessario, trattandosi di impianto già localizzato) e nella nota del Dirigente del Servizio Ecologia del 31.3.2010, successiva alla proposizione del ricorso giurisdizionale dinanzi al T.a.r., si comunicava che l'istruttoria del procedimento era conclusa e che si stava procedendo all'adozione del provvedimento autorizzativo: circostanza questa di fatto verificatasi soltanto in data 6 maggio 2010, a seguito della convocazione, in data 13.4.2010, di un'ulteriore e superflua conferenza di servizi per il giorno 3 maggio 2010.

3.5. Né l'esecuzione parziale dei lavori da parte della ditta con riguardo al mancato completamento del terzo lotto (rispetto al quale venivano realizzati soltanto il primo settore e metà del secondo dei quattro progettati) rappresenta elemento idoneo ad escludere la riconducibilità alla Regione della responsabilità per il ritardo. In effetti, peraltro, il giudice di prime cure ha tenuto debitamente conto anche di tale circostanza diminuendo l'entità del risarcimento in misura corrispondente ai sensi dell'art. 1227 c.c., per aver correttamente ritenuto che tale circostanza, documentata dalla stessa perizia di parte prodotta dall'impresa, avesse concorso in parte a rendere la struttura in questione non utilizzabile a pieno regime, e dunque costituisca un fattore concausale che aveva avuto efficacia determinante rispetto alla produzione del danno e, di conseguenza, incidente anche sulla sua quantificazione.

3.6. E' da condividere la statuizione impugnata in relazione al raggiungimento di una prova idonea con riguardo a tutti gli elementi costitutivi che rappresentano il presupposto per addivenire ad una pronuncia di condanna risarcitoria, risultando dimostrata l'esistenza di una colpevole inerzia e di un pregiudizio economico subito dalla ditta appellata, nonché del nesso di causalità tra il ritardo, imputabile a una condotta negligente, e il danno patrimoniale subito: infatti il non aver

tempestivamente provveduto al rilascio dell'AIA ha costretto la società a proseguire nell'attività di conferimento di rifiuti speciali presso la discarica di proprietà della società Vergine s.p.a., già iniziata a partire dal 1 luglio 2009, allorquando veniva sospesa l'attività di smaltimento presso il proprio impianto, sopportando così un costo per lo smaltimento molto più elevato.

Anche le modifiche legislative intervenute in punto di Autorizzazione Ambientale Integrata e le incertezze interpretative addotte dalla Regione appellante non risultano idonee a sovvertire la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato *“la grave colpa sotto il profilo della negligenza in relazione alla patente violazione dei termini di conclusione del procedimento, che vanno ben oltre qualunque esigenza di approfondimento istruttorio, ivi compreso quello relativo all'acquisizione dei pareri di compatibilità ambientale”*: invero, il parere reso da questo Consiglio su richiesta del Ministero dell'Ambiente (II sezione, n. 1001 del 18.6.2008), richiamato dalla stessa appellante, aveva precisato che *“per gli impianti di smaltimento rifiuti già autorizzati in passato, quando la valutazione di impatto ambientale non era necessaria, la procedura di VIA non deve essere attivata in occasione del rilascio dell'AIA almeno fino a quando la precedente autorizzazione non sia giunta alla naturale scadenza”*.

A ciò si aggiunga che il Ministero dell'Ambiente, con parere richiesto dalla stessa Direzione Servizio Ecologia della Regione Puglia nella fattispecie in esame e reso in data 18.3.2010, aveva chiarito che la Provincia di Bari non aveva mai ritenuto che l'impianto, realizzato nel 1997, anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale sulla VIA, fosse stato in seguito meritevole di assoggettamento a detta valutazione. In particolare, con tale parere prodotto nel giudizio di primo grado il Ministero aveva evidenziato che *“nel 2001 è stata rilasciata una autorizzazione all'esercizio che, data la piena vigenza del D.Lgs. n. 372/99, va considerata avente valore di AIA. Tale autorizzazione (...) pare ricadere a pieno titolo nella casistica*

transitoria poi disciplinata dall'art 17 comma 4 D Igs. n.59/05. Ai sensi di tale disciplina transitoria, i successivi interventi su tale autorizzazione, avvenuti nel 2005, nel 2007 e nel 2008, paiono configurarsi ai fini IPPC come modifiche non sostanziali su iniziativa del gestore ovvero come riesami disposti d'ufficio, che non hanno comportato modifiche sostanziali". Di conseguenza, all'esito di tali chiarimenti, il procrastinarsi del procedimento era ancor più ingiustificato, non potendo più ravvisarsi plausibili ragioni per nutrire ulteriori perplessità sulla necessità di acquisire prima del rilascio dell'AIA un formale parere di Valutazione di Impatto Ambientale anche *ex post*, richiedendo un coinvolgimento della Provincia BAT nel frattempo istituita: tale passaggio risulta, infatti, ultroneo, la relativa valutazione essendo stata già operata in relazione ad un impianto preesistente e regolarmente autorizzato dalla Provincia di Bari, all'epoca competente. Trattandosi di fasi procedurali già esaurite, non doveva dunque trovare applicazione con riguardo alla fattispecie in esame la disciplina normativa sopravvenuta. Significativo risulta, del resto, come bene dedotto dalla difesa della società appellata, il rilascio da parte della Provincia BAT, con nota dirigenziale del 30.4.2010, di parere favorevole al rilascio dell'AIA, "*senza previa necessità di VIA*".

Allo stesso modo, anche il parere di compatibilità ambientale richiesto al Comune di Bisceglie non aveva ragion d'essere, trattandosi di impianto preesistente e regolarmente autorizzato.

3.6. Va parimenti respinto l'appello incidentale, nella parte in cui Ferramenta Pugliese ha richiesto i maggiori danni non riconosciuti dal T.A.R., deducendo, in particolare, che la responsabilità per il mancato completamento del terzo lotto sarebbe, comunque, ascrivibile al ritardo della Regione, in quanto nell'ambito della realizzazione di una discarica è necessaria un'esecuzione graduale che va di pari passo con la quantità di rifiuti abbancati ed è quindi effettuata progressivamente per *step* rispetto all'abbancamento dei rifiuti: in relazione a tale profilo, la Sezione rileva

come tale argomento non coglie nel segno poiché tale ritardo nell'esecuzione dei lavori era già stato contestato dalla Regione all'esito del sopralluogo del 2008, finalizzato proprio a verificare lo stato di fatto e l'avanzamento dei lavori del terzo lotto.

E' infine corretta anche la determinazione del *quantum debeatur* operata dal giudice di prime cure: a riguardo è sufficiente rilevare come sia destituita di fondamento la prospettazione della Regione appellante volta a contestare il calcolo dell'entità del danno, dovendosi considerare una percentuale inferiore, in base alla perizia di parte, in quanto era stato compiutamente realizzato soltanto il primo settore del terzo lotto, nonché metà del secondo. Invero la sentenza impugnata dà atto della realizzazione di circa il 50% dei lavori previsti, circostanza provata dalla perizia della società ricorrente e sostanzialmente non contestata dalla Regione, stimando pertanto equo, con statuizione logica e immune da vizi e censure, considerare dovuta in favore della ricorrente la metà della differenza tra i costi di smaltimento nell'altrui discarica e quelli che la società avrebbe sostenuto nel caso di conferimento presso il proprio impianto.

4. In conclusione, per le esposte ragioni, l'appello principale della Regione deve essere respinto, come pure l'appello incidentale proposto da Ferramenta Pugliese.

In ragione della reciproca soccombenza può disporsi la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Regione Puglia e quello incidentale proposto da Ferramenta Pugliese dei F.lli Bernardi s.n.c., li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 15 febbraio
2018 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Angela Rotondano

IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO